

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

TITOLO 1: Norme generali

TITOLO 2: Svolgimento dell'attività


TITOLO 3: Rapporti con l'utenza e con i soci

TITOLO 4: Rapporti con i colleghi

TITOLO 5: Tutela della Privacy

TITOLO 6: Sanzioni

TITOLO 7: Varie e finali



Premessa

Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all'Associazione ASSENSO. Il Codice indica le regole di comportamento che devono seguire gli associati nell'esercizio della professione, comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità. L'appartenenza all'Associazione garantisce, quindi, lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva. In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una norma di legge, lo stesso sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla Legge; in ogni caso, il presente Codice Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.



Titolo 1: Norme generali

Art. 1

Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi il socio Assenso nell'esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare.

Art. 2

Il Codice Deontologico impegna tutti i soci Assenso alla sua conoscenza, comprensione, osservanza e diffusione.

Art. 3

I soci si impegnano a rispettare le leggi e le regole dell'etica e della cortesia, nel rispetto dei diritti di tutti coloro che fanno parte dell'Associazione che si propone di svolgere le attività di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Art. 4

Nell'espletamento delle sue attività, l'associazione si propone di svolgere informazione, studio e ricerca nella tutela degli interessi morali, intellettuali e professionali degli iscritti all'associazione, la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sedi al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dai soci.

Titolo 2: Svolgimento delle attività

Art. 5

L'associato deve mantenere un comportamento di lealtà, correttezza e trasparenza, nei confronti degli altri Soci e nei confronti di terzi.

Art. 6

L'Associazione svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività delle aziende associate, dei formatori ed operatori di analisi sensoriale anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo del Paese.

Art. 7

I docenti Assenso e soci Assenso sono responsabili dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.



Art. 8

Nell'esercizio della professione e nello svolgimento dell'attività, i soci rispettano la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle prestazioni dell'associazione; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Art. 9

I soci di Assenso sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera.

Il formatore e socio Assenso impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Art. 10

Nelle proprie attività professionali e nei risultati delle ricerche di analisi sensoriale, i formatori e i tecnici (sia soci che collaboratori esterni) valutano il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le relazioni tecniche finali.

Art. 11

Le figure professionali di ASSENSO sono tenute alla massima riservatezza nell'espletamento degli incarichi ricevuti e sono tenuti al segreto professionale.

Titolo 3: Rapporti con l'utenza e con i soci

Art. 12

I docenti adottano comportamenti e regole di condotta non lesive per gli utenti ed i soci, non utilizzano il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 13

Le figure professionali, preliminarmente all'avvio del rapporto professionale, forniscono agli utenti e soci informazioni complete relativamente alle modalità con cui vengono effettuate le attività dell'associazione, le risorse necessarie ed eventuali altre informazioni.

Art. 14

Le figure professionali evitano di effettuare qualsiasi attività professionale se questa può ledere gli interessi personali o lavorativi; inoltre, le figure professionali evitano commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata.

Titolo 4: Rapporti con colleghi

Art. 15

I rapporti fra i formatori ed operatori iscritti all'Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza; nel rispetto della loro autonomia e delle norme deontologiche.

Art. 16

Le figure professionali di ASSENSO si astengono dal dare pubblicamente su colleghi o soci giudizi negativi relativi alla loro formazione, competenza e risultati conseguiti durante i progetti dell'associazione.

Art. 17

Le figure professionali di ASSENSO sono tenute ad uniformare la propria condotta ai principi di decoro e dignità professionale.

Titolo 5: Tutela della Privacy

Art. 18

Le figure professionali dell'associazione garantiscono che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, rispettino il diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

Art. 19

Le figure professionali dell'associazione garantiscono l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività. Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

Titolo 6: Sanzioni

Art. 20

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie se previste per legge, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio Direttivo.

Titolo 7: Varie e finali

Art. 21

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di preciso mandato.

Art. 22

Tutte le Aziende, soci o imprese aderenti all'Associazione adottano il presente codice deontologico mutuando il ruolo professionale con l'organizzazione propria dell'azienda nell'organizzare l'attività.

Art. 23

I soci che partecipano al corso formativo di 16 ore volto a formare all'analisi sensoriale, riceveranno un attestato di partecipazione come "giudice di analisi sensoriale" o "giudice addestrato di analisi sensoriale" a seconda dei punteggi che otterranno nei diversi test somministrati durante il corso, secondo i seguenti requisiti:

- Requisiti minimi per i giudici addestrati di analisi sensoriale:

Test visivo: 51 punti su 100, dati dalla somma dei risultati dei tre test di percezione visiva (attribuzione delle etichette cromatiche, test di abilità all'uso della scala continua e test di abilità all'uso della grandezza). La prova non viene comunque considerata valida se il candidato non ottiene almeno 8 al test delle etichette cromatiche.

Test olfattivo: almeno 20% di risposte esatte su uno dei due test (test di identificazione degli odori senza l'utilizzo della lista di etichette semantiche e test di identificazione degli odori con l'uso della lista di etichette semantiche).

Test gustativo: almeno il 29% di risposte esatte.

Test teorico GA: 9 risposte esatte su 15.

- Requisiti minimi per i giudici di analisi sensoriale:

Il partecipante, oltre ad aver raggiunto i requisiti minimi di giudice addestrato, deve ottenere almeno le seguenti valutazioni:

Test pratico assaggio BST/TT: almeno 1 test efficace (indice di efficacia almeno a 6,00 con indice di ripetibilità almeno a 6,00)

Test teorico GdAS: 9 risposte esatte su 15.

Art. 24

I soci risultati essere "Giudici" dovranno, come obbligo di aggiornamento professionale, partecipare ad almeno 3 panel durante l'anno solare. Gli altri soci, dovranno partecipare a corsi di analisi sensoriale.

